



STRALCIO VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14/06/2024

Il giorno 14 giugno 2024 alle ore 20:30 presso la palestra di via Lombardia a Sestri Levante si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci del CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD regolarmente convocata con avviso del 31/05/2024 affisso in bacheca e trasmesso per mail ai soci. Constatata la presenza di n. 66 soci su un totale di n. 128 soci, il presidente Giacomo Conti, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto associativo, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'o.d.g. Su richiesta della maggioranza dei soci presenti il presidente assume anche la carica di presidente dell'assemblea e indica come segretaria Vaio Michela, che accetta.

Sul punto 1 dell'ordine del giorno **"Adeguamento dello statuto ai sensi e per gli effetti del D. Lgv. 36/2021"**, il presidente informa che, in conformità agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, entro il 30 giugno 2024 lo statuto esistente, già contenente diverse prescrizioni del succitato decreto, dovrà essere adeguato. In particolare all'articolo 2, si dovrà prevedere: a) specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica; b) la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. All'articolo 27 si dovrà prevedere che gli utili e avanzi di gestione siano da destinare allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, rimarcando il divieto di distribuire utili, anche indirettamente, a soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, già contenuto in statuto all'articolo 2. Il presidente informa inoltre che il mancato adeguamento dello statuto comporta la perdita della qualifica di associazione sportiva dilettantistica, con la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fiscali a causa della cancellazione automatica dal RNASD.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, delibera all'unanimità il nuovo statuto modificato e da mandato al presidente di porre in essere i conseguenti, necessari adempimenti.

(OMISSIS) null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 22:30

Il Segretario

Michela Vaio



Il Presidente

Giacomo Conti

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 17 GIU, 2024
N. 589 SERIE 3
VERSATI €

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele MOLLERO
IL FUNZIONARIO
(Nicola Laurita)



Il punto 1 dell'art. 10 della legge n. 488 del 28/12/98, in materia di "adeguamento dello statuto di enti e per gli effetti del 1.1.2000", il presidente informa che, in conformità agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/00, il presidente informa che il 30 giugno 2024 in stato esecuto, già contenente diverse prescrizioni successive modificate con il D. Lgs. n. 118 del 3/8/2011, in particolare all'articolo 2, si dovrà prevedere a) del suddetto decreto, dovrà essere adeguata, in particolare all'articolo 2, si dovrà prevedere a) specifico riferimento all'esercizio in via sociale e personale dell'organizzazione e gestione di attività produttive distinte dalle attività di gestione, la preparazione e l'esecuzione delle attività produttive distinte; b) la possibilità di esercitare attività diverse da quelle produttive, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. All'articolo 2, si dovrà prevedere che gli enti e organi di gestione siano da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali e all'esercizio del proprio patrimonio, ma non è vietato di distribuire utili, anche indirettamente, a soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Gli contenuti in stato all'art. 2, il presidente informa inoltre che il presente adeguamento dello statuto comporta la perdita della qualità di associazione sportiva dilettantistica, con il conseguente decadimento da tutte le agevolazioni fiscali a cura della conciliazione automatica del IRPEF. L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, delibera all'unanimità il nuovo statuto modificato e da mettere al presidenza di dare in essere i conseguenti, necessari adempimenti. (OGGETTO: ...) nell'atto esecutivo da deliberare e nessun altro chiedendo il parere, letto e approvato il presente verbale la riunione è tolta alle ore 22:30.

Il Presidente
Il Segretario



STATUTO CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata "CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD".

L'associazione ha sede in Sestri Levante presso la palestra di via Lombardia. L'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberata dal consiglio direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E SCOPI

1. L'associazione ha carattere autonomo, libero, apolitico, acconfessionale e senza fini di lucro. Durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi del D. Lgs. 36/2021 esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1, lettera b) del D. Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività connesse alla disciplina della pallacanestro e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica.

3. In particolare, l'associazione ha per oggetto:

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive praticate;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte a giovani e/o adulti, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi ai quali intenderà affiliarsi.
- la gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva

4. Nei limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale, quali a titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

5. L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

6. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

7. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

8. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 39/2021.

Scrittura a mano: Scrittura "Scrittura" Michele Bal





STATUTO CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD

9. L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e della Federazione Italiana Pallacanestro. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Per far parte dell'associazione, è necessario presentare una domanda al consiglio direttivo. Questo esaminerà la richiesta e comunicherà la decisione riguardante l'accettazione. La qualifica di socio, ottenuta al momento della presentazione della domanda, diventa effettiva solo dopo l'approvazione del consiglio direttivo. Il giudizio del consiglio deve essere motivato e, in caso di decisione negativa, è possibile fare appello all'assemblea dei soci.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del socio.

6. L'associazione s'impegna a tesserare alla Federazione Italiana Pallacanestro tutti i propri atleti, tecnici e dirigenti.

7. La qualifica di socio, ben distinta da quella di tesserato che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico) per il tramite dell'associazione, aderisce alla federazione sportiva di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile.

8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

9. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa annuale, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla assemblea.

ARTICOLO 5 - SOCI E LORO CATEGORIE

I soci si distinguono in:

- soci fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva;
- soci atleti: coloro che svolgono attività agonistica e sportiva;
- soci ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenza nel rapporto associativo: tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme e uniformi sono le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto associativo.

Il numero degli associati è illimitato.

ARTICOLO 6 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e possono:

- frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione;
- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'associazione e da altri Enti sotto i colori dell'associazione;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al consiglio direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- esercitare il diritto di voto per l'elezione del consiglio direttivo;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 18 dello statuto;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto.

I soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Scrittura a mano: *Scrittura* e *Michela Cal*





STATUTO CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite dal consiglio direttivo;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

ARTICOLO 8 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere alla associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 6 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa,
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'associazione;
- decesso.

Al socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata a norma di statuto.

Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso dell'assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino allo svolgimento dell'assemblea.

ARTICOLO 9 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

- a) quota associativa annuale stabilita annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa annuale entro il termine fissato dal consiglio direttivo.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

ARTICOLO 10 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali, il consiglio direttivo può infliggere le seguenti sanzioni:

- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- ammenda;
- sospensione a tempo illimitato;
- radiazione.

Il socio moroso potrà essere radiato con delibera del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

ARTICOLO 11 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante dell'associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'assemblea possono essere modificate solo da una successiva assemblea.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere indetta dal consiglio direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Michelle Paris

San'





STATUTO CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute, di norma, dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da uno dei soci intervenuti all'assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è vietato nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria viene convocata, a cura del consiglio direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del presidente almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva almeno 10 giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo per:

- a) discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- b) discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- c) l'elezione del consiglio direttivo dell'associazione;

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

ARTICOLO 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

ARTICOLO 16 - AUDIO VIDEO ASSEMBLEE

1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

Licchele
S...





STATUTO CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati –a cura della società– nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria viene convocata, a cura del consiglio direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del presidente almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva almeno 10 giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati giorno, luogo e ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, giorno, luogo e ora della seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi della Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'assemblea.

Il consiglio direttivo dell'associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di 3 preferenze, saranno designati, i primi della graduatoria quali componenti il consiglio direttivo per un quadriennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il vice presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri con modalità analoghe all'elezione del presidente.

ARTICOLO 19 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da sette a quindici componenti, determinato dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo elegge fra i propri componenti:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) il segretario/tesoriere;

Scrittura a mano: Sestri Levante, Michele Boir





STATUTO CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD

d) il direttore sportivo.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del presidente. Qualora un componente del consiglio direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'assemblea dei soci, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal consiglio direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando:

- l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi l'ordinaria amministrazione fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 21 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro i termini stabiliti dal presente statuto;
- redigere una relazione tecnico sportiva dell'anno precedente da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- adottare provvedimenti sanzionatori verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
- stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
- deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione.

ARTICOLO 23 – IL PRESIDENTE

Il presidente, eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il presidente assolve i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti e ne delega la firma;
- convoca l'assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al vice presidente.

ARTICOLO 24 – IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Handwritten signature: Michele...





STATUTO CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD

ARTICOLO 25 – IL SEGRETARIO TESORIERE E IL DIRETTORE SPORTIVO

Il segretario tesoriere da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Il segretario/tesoriere può essere nominato dal consiglio anche tra soci non facenti parte del consiglio stesso.

La carica può essere assunta anche dal presidente o dal vice presidente.

Il direttore sportivo ha il compito di organizzare, unitamente ai membri del consiglio stesso, tutte le manifestazioni sportive, dirigere l'attività sportiva dell'associazione e quindi redigere la relazione tecnico sportiva dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 26 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo redige un rendiconto economico e finanziario e un bilancio preventivo, oltre ad una relazione tecnico sportiva da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 27 – IL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

dai beni mobili/immobili di proprietà dell'associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi di attività organizzate dall'associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. Utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D. Lgs. 36/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 148, co. 8, lett. b) del TUIR.

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1 Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

ARTICOLO 30 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro e in subordine le norme degli articoli 36 e seg. del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro statuti e ai regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Scritto a mano: Scritto a mano: Michela Deir





STATUTO CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE ASD

Il presente statuto sostituisce quello precedente, nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci del 14 giugno 2024.

Il presidente dell'assemblea
(Giacomo Conti)

Giacomo Conti



Il segretario dell'assemblea
(Michela Vaia)

Michela Vaia

CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE
Associazione sportiva dilettantistica
Via Lombardia, 1 - 16039 SESTRI LEVANTE
Codice Fiscale 90006380100

